

FAQ

1) DOMANDA: “categoria OG11, nel bando viene citato il DPR 207/2010. In realtà, con D.L. 73 del 6 giugno 2012 (GU 131 del 7.6.2012) il Consiglio dei Ministri ha prorogato di ulteriori 180 giorni gli effetti della norma transitoria relativi all'art. 357 sulle novità relative alle categorie "variate" (la OG11 rientra in tale campo) introdotte dal nuovo regolamento. Riteniamo pertanto di poter partecipare alla gara in base all'attestazione SOA, in corso di validità, che fa riferimento al DPR 34/2000”.

RISPOSTA: è corretta l'asserzione proposta.

2) DOMANDA: “Nel bando come requisiti per la partecipazione si menzionano al punto 10.1) CATEGORIA OG1 – class. II oppure CATEGORIA OG1 – class II + OG11 – class I : come va interpretato ? Sembra che la CATEGORIA OG11 si possa interamente subappaltare: è così oppure è obbligatoria e chi non la possiede deve partecipare in ATI ?”.

RISPOSTA: la categoria OG11, come previsto al punto 2.4 del bando di gara, si può subappaltare ad impresa in possesso di specifica qualificazione nella misura del 30% della categoria medesima. La qualificazione OG11 è obbligatoria ed in difetto è possibile partecipare alla gara in A.T.I.

3) DOMANDA: “Sul sito ho trovato la documentazione di gara e gli allegati , per quanto riguarda la documentazione tecnica (capitolato , progetti , ecc.....) come si possono richiedere?”.

RISPOSTA: la documentazione di gara è, come indicato al punto 8 del bando di gara, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.moncalieri.to.it/Bandi e concorsi](http://www.comune.moncalieri.to.it/Bandi_e_concorsi)) e visionabile presso il Settore Infrastrutture – Servizio Edifici e Impianti (tel. 011.6401.335 - arch. Spriano; tel. 011.6401.286 - geom. Fici; tel. 011.6401.212 – geom. Viola), ove può altresì essere acquistata su supporto CD-ROM, entro e non oltre 3 giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte, al costo forfettario di € 5.00 (dovuto a spese di segreteria e duplicazione e versato in contanti o mediante vaglia postale intestato all'Economo comunale).

4) DOMANDA: “Per partecipare all'appalto in oggetto basta la CAT. OG1, noi abbiamo la class V, oppure bisogna avere anche OG11 Class I e quindi fare un'ATI VERTICALE in quanto a pag. 2 del bando dice che è subappaltabile nella misura del 30% , invece nella pagina 4 punto 10 parla di requisiti di partecipazione in Categoria OG1 II OPPURE OG1 II E OG11 I.”

RISPOSTA: la categoria OG1, classifica V, è sufficiente in luogo della richiesta OG1, classifica II. La qualificazione OG11 è obbligatoria ed i soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA devono necessariamente costituire un'A.T.I. di tipo verticale per poter partecipare alla gara. Come già indicato alla risposta 2, la categoria OG11, ai sensi del punto 2.4 del bando di gara, si può subappaltare ad impresa in possesso di specifica qualificazione nella misura del 30% della categoria medesima.

5) DOMANDA: “è obbligatorio pena l'esclusione dalla gara effettuare il sopralluogo sul posto?”.

RISPOSTA: il sopralluogo non è obbligatorio. E' facoltà dei concorrenti, al fine di rendere con maggior consapevolezza e cognizione le dichiarazioni di cui al punto 12 del bando di gara, concordare un sopralluogo congiunto con l'Amministrazione comunale.

6) DOMANDA: “E’ possibile costituire l’ATI con impresa in possesso della categoria OG11, la quale però è priva di SOA ma in possesso dei certificati di regolare esecuzione?”.

RISPOSTA: La qualificazione OG1, classifica II, così come la qualificazione OG11, classifica I, è obbligatoria ed i soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA devono necessariamente costituire un’A.T.I. di tipo verticale con impresa in possesso della certificazione richiesta.

7) DOMANDA: “La scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA cat. OG1 class. III e cat. OS4 class. V. E’ possibile partecipare alla gara dichiarando in sede di offerta l’intenzione di subappaltare il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11 e il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria OS6?”.

RISPOSTA: La qualificazione OG1, classifica II, così come la qualificazione OG11, classifica I, è obbligatoria. La categoria OG1, classifica III, è sufficiente in luogo della richiesta OG1, classifica II. Per quanto attiene il subappalto, si ribadisce il contenuto del punto 2.4 del bando di gara precisando ancora che le lavorazioni di cui alla categoria OG11 si possono subappaltare ad impresa in possesso di specifica qualificazione nella misura del 30% della categoria medesima, mentre le lavorazioni di cui alla categoria OS6 si possono subappaltare fino al 100%.

8) DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto vorrei chiedere se rimane confermata l’aggiudicazione con esclusione automatica ai sensi del D.L. 163/2006 art. 122 c. 9?

RISPOSTA: Si conferma, come previsto dal punto 5.2 del bando di gara.

9) DOMANDA: “La scrivente società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell’art. 2615 ter C. C. – Art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 , intende partecipare alla gara d’appalto di cui all’oggetto, con 2 società consorziate. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 12.1 – 12.1 bis – 12.1 ter del bando di gara devono essere compilate sia dalla soc. consortile che dalle 2 società consorziate?”

RISPOSTA: Trattandosi di società consortile costituita a norma dell'art. 34, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 163/2006, come disciplinato dal punto 12 del bando di gara, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi contenute devono essere rilasciate e sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e di tutte le imprese del consorzio che effettuino la prestazione in appalto (v. pag. 9 del bando di gara citato). Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 12.1 bis – 12.1 ter del bando di gara devono essere rese dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del lavoro. (v. pag. 11 del bando di gara predetto).

10) DOMANDA: “Qual è il codice CUP dell’appalto?”

RISPOSTA: Il codice CUP dell'appalto in oggetto è: H23B09000090006.

11) DOMANDA: “E’ possibile essere ammessi alla gara anche se la nostra SOA è in fase di rinnovo?”

RISPOSTA: Come previsto dalla vigente normativa e dal punto 10.1 del bando, la partecipazione e, dunque, l’ammissione alla gara presuppone l’attestazione SOA in corso di validità e non anche in corso d’istruttoria.

12) DOMANDA: “essendo la NS Impresa qualificata soltanto per la categoria OG1 classifica I e, richiedendo il bando la qualificazione per le categorie, rispettivamente OG1 classifica II e OG11 classifica I, per soddisfare i requisiti del bando stesso avremmo bisogno di due imprese ausiliarie partecipando alla gara con lo strumento dell'avvalimento. Volevamo sapere, anche se il bando non vieta tutto ciò, e l’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici che tratta dello strumento dell'avvalimento, rimanda al bando di gara, essendo sia per la particolarità dei requisiti da soddisfare in un unico appalto, sia per l'importo dei lavori stessi abbastanza

elevato, se per queste particolarità dell'appalto, è possibile partecipare alla gara nel modo detto innanzi?"

RISPOSTA: In linea con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del bando di gara, confermiamo l'ammissibilità della soluzione proposta.

13) DOMANDA: "La nostra impresa ha OGI Class. IV, è possibile in ATI sostituire OG11 con OS3 Class.II e OS28 Class. II ? Inoltre sul sito manca Il Disciplinare di Gara."

RISPOSTA: considerato che il bando di gara prevede la qualificazione obbligatoria per la Categoria OG11, non è ammissibile procedere alla sostituzione della medesima con la dimostrazione della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate (OS3 e OS28).

Inoltre trattandosi di appalto sotto soglia, non è stato redatto il disciplinare di gara, ma esclusivamente il bando di gara.

14) DOMANDA: "La nostra impresa possiede la categoria cat. OG1 class. III bis. Possiamo partecipare alla gara singolarmente subappaltando le altre categorie OG11/OS6/OS4?"

RISPOSTA: La categoria OG11, classifica II, è obbligatoria ed i soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA devono necessariamente costituire un'A.T.I. di tipo verticale con impresa in possesso della certificazione richiesta.

Per quanto attiene il subappalto, si ribadisce il contenuto del punto 2.4 del bando di gara precisando ancora che le lavorazioni di cui alla categoria OG11 si possono subappaltare ad impresa in possesso di specifica qualificazione nella misura del 30% della categoria medesima, mentre le lavorazioni di cui alle categorie OS4 e OS6 si possono subappaltare fino al 100%.

15) DOMANDA: "è possibile avvalersi dell'avalimento di una sola impresa ausiliaria sia per la cat. OG1 che per la cat. OG11?"

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti speciali ovvero di attestazione SOA di cui risulti carente ai fini della partecipazione alla gara, avvalendosi del requisito/dell'attestazione SOA di un altro soggetto. E', dunque, corretta l'asserzione proposta: ricorrere all'avvalimento di una sola impresa.

16) DOMANDA: "è possibile avvalersi dell'avvalimento di una sola impresa ausiliaria sia per la cat. OG1 che per la cat. OG11 in deroga all'art.49 del Codice dei contratti?"

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato alla precedente domanda n. 15, e si precisa che l'art.49, comma 6, del Codice degli Appalti dispone che "il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione", formula legislativa che deve essere interpretata nel senso che non è possibile per una medesima categoria avvalersi di più di un'impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per più categorie o requisiti, come confermato dal Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, n. 227 del 09/10/2008.

17) DOMANDA: A pag. 1 del "Bando di gara" di cui in oggetto al punto 2.3 importo a base di gara risulta l'importo iva esclusa di EUR 766.686,41 infatti risulta dal totale (698.005,20+20043,43+48637,78) rispettivamente per importo a base di gara, importo per abbattimento barriere architettoniche e per oneri sicurezza. A pag. 2 il totale delle varie opere (come tra l'altro risulta dal comutoestimativo) il totale (sempre escluso iva risulta di EUR 730.634,00 (453158,73+185.524,48+71.907,36+20.043,43) rispettivamente per categoria OG1+OG11+OS6+OS4. RISULTEREBBE UNA DIFFERENZA DI EUR 766.686,04-730.634,00) PARI A EUR 36.052,04

RISPOSTA: La cifra è indicata espressamente nel Quadro Economico pubblicato sul sito del Comune alla voce "Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta/soggetti a Iva 10%: Euro 36.052,41= ".

18) **DOMANDA:** “Perché non dobbiamo tenere conto degli oneri esterni-estrinseci relativi alla sicurezza (€ 36.052.41) nella ripartizione delle percentuali? Poiché l’importo relativo alle percentuali indicate, sommato risulta di € 730.634,00 (compreso di € 12.585,37 quali oneri di sicurezza indicati nel capitolato speciale d’appalto, ma esclusi € 36.052,41 estrinseci) QUINDI dovendo partecipare in ATI le percentuali indicate sul bando di gara sono corrette? Possiamo far riferimento a quelle per la suddivisione delle quote di partecipazione?” **RISPOSTA:** Gli O.S. estrinseci sono da attribuire alla categoria prevalente quindi alla OG1. Essi, al pari di quelli intrinseci, non sono assogettabili al ribasso. Al punto 9 del bando di gara si affronta il tema delle percentuali in caso di concorso in ATI e la debita differenza di quota richiesta per le ATI di tipo orizzontale e per le ATI di tipo verticale. Il bando sul punto così dispone: *"Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del D.lgs.n.163/06, all'impresa capogruppo mandataria è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del D.lgs.n.163/06, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola."*